

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO**

**PROCEDIMENTO PENALE N. P.M PARODI.**

***Integrazione a querela penale***

***Con pedissequa istanza di sospensione dell'attività esecutiva ai sensi dell'art.20 comma quarto della legge n.44/1999***

Ill.mo sig. Procuratore,

ad integrazione della querela penale depositata dal sig. Giuliano Besson, nato a Sauze d'Oulx (TO) il 01.01.1950 ed ivi residente alla via Monfol n. 20 c.f (BSSGLN50A01I466B) in proprio e già amministratore e attuale fideiussore delle società:

1-Besson sas di Sanrival S.r.l. & C. con sede legale in Sauze d'Oulx (TO) piazza Assietta n. 13, p.iva 07002840010;

2-B.B. S.A.S di Sanrival s.r.l. & C. corrente in Sauze d'Oulx (TO) alla via Del Rio n. 15, p.iva 07352800010;

nonché attuale amministratore della:

3-Sport Legend s.r.l. con sede in Sauze d'Oulx (TO), con sede legale in Sauze d'Oulx (TO), P.zza Assietta n.13, p.iva 09411870018.

e

del sig. Michele GAROFALO (C.F. GRFMHL58C21G508V) nato a Petilia Policastro (CZ) il 21.03.1958 e residente a Oulx (TO) Borgata San Marco n. 8, in qualità di amministratore e legale rappresentante della:

1-Besson sas di Sanrival S.r.l. & C. con sede legale in Sauze d'Oulx (TO) piazza Assietta n. 13, p.iva 07002840010;

2-B.B. S.A.S di Sanrival s.r.l. & C. corrente in Sauze d'Oulx (TO) alla via Del Rio n. 15, p.iva 07352800010,

per il reato di usura, estorsione e truffa contrattuale nei confronti del legale rappresentante pro-tempore e del direttore della filiale della Unicredit Credit Management Bank s.p.a. mandataria per giusta procura della Unicredit s.p.a. con sede legale in Roma alla via Alessandro Specchi n. 16, il sottoscritto difensore, avvocato Biagio Riccio, si pregia di osservare quanto segue.

Il pubblico ministero in considerazione della *notitia criminis* rinvenuta nei fatti specificati in querela ha ritenuto, opportunamente, di nominare un consulente tecnico al fine di verificare se nella fattispecie in rassegna effettivamente si fosse concretata l'usura.

Nel seno della querela è stato messo in rilievo come abbia il gruppo Besson effettivamente subito il reato di usura e sarà compito del consulente verificare come si sia concretato il

travalicamento del tasso soglia, oltrechè la truffa contrattuale per quanto attiene ai contratti derivati.

Si vada per ordine:

È stato scritto in querela che l'Unicredit spa è presuntivamente creditrice delle seguenti somme:

1-Euro 237.616,69, giusta decreto ingiuntivo n.1549/12 reso dal Tribunale di Torino in data 9.02.2012, non opposto nei termini di legge e pertanto divenuto esecutivo. Tale provvedimento monitorio si incentra su un contratto di apertura di credito legato ad un conte corrente di corrispondenza n. 2655361 acceso dalla Besson S.a.s. di Besson & C. presso l'Unicredit Corporate Banking s.p.a. di Torino Centro in data 23.12.2009, con fideiussione di Besson Giuliano. Nel seno del relativo ricorso il rapporto sottostante si fonda su operazioni di prodotti derivati (Interest rate swap).

2-Euro 341.275,97, giusta decreto ingiuntivo n.1582/12 reso dal Tribunale di Torino in data 10.02.2012 ai danni della società B.B SAS di Besson Giuliano & C. e di Besson Giuliano nella qualità di fideiussore, non opposto nei termini di legge e pertanto divenuto esecutivo. Anche in questo caso l'ammontare del credito trova la sua scaturigine in contratti derivati (operazioni di interest rate swap), nonché in revoca di affidamenti e conti anticipi.

3-Euro 386.894,30, giusta decreto ingiuntivo n.1833/12 reso dal Tribunale di Torino 15.02.2012 non opposto nei termini di legge e divenuto pertanto esecutivo. Il credito nasce dalla revoca del contratto di conto corrente numero 5000079316 stipulato il 29.09.2009, dalla società Sport Legend srl. Anche in questo caso la pretesa creditoria è estesa alla fideiussione di Besson Giuliano.

Come si evince dal prospetto riassuntivo già allegato alla querela, su tutti i conti correnti del gruppo Besson è stata rinvenuta usura oggettiva e soggettiva.

La somma che il gruppo Besson può recuperare è pari ad euro 326.400,24, se i crediti bancari venissero mondati dagli interessi usurari di cui sono inesorabilmente inficiati. A tal importo va aggiunto quello dei derivati pari ad euro 278.512,44, non dovuto, attesa la patente nullità dei relativi contratti, geneticamente contra legem, in quanto che il rischio è caduto solo nella sfera del correntista ed è stato violato l'equo contemperamento degli interessi ed i principi della giustizia commutativa, necessari capisaldi, disattesi nell'aleatoria struttura costitutiva di tali inique operazioni finanziarie. La somma dunque da restituire al gruppo Besson è pari ad euro 604.912,68(278.512,44+326.400,24) salvo il risarcimento del danno previsto dal paradigma normativo.

Le gravi ripercussioni subite dal gruppo Besson si contrassegnano plasticamente nelle dismissioni patrimoniali cui il sig.Besson ha dovuto attendere per *accontentare le fauci del drago* (la

Banca Unicredit spa).

Brutale, divorante e famelica è stata la speculazione( soprattutto per i derivati) dall' istituto di credito operata contro un sano imprenditore qual è per la sua gloriosa storia Giuliano Besson. Nelle osservazioni che seguono si forniscono fondamentali riflessioni al consulente tecnico in ordine alla formazione del TEG quanto all'usura ed alla truffa contrattuale subita in tema di derivati.

In particolar modo quanto al Teg si intende prospetticamente conferire alcune coordinate al consulente, affinché possa operare conformemente a quanto statuito dalla migliore giurisprudenza.

Se infatti il gruppo Besson avesse avuto la possibilità di movimentare ed utilizzare la somma di euro 604.912,68(importo che gli deve essere restituito dall'Unicredit) oggi non avrebbe un patrimonio bloccato ed inauditamente pignorato e di sicuro le sue aziende avrebbero potuto produrre ricchezza e reddito anche per le maestranze dei lavoratori.

Il consulente tecnico del P.M è tenuto a considerare l'usura oggettiva secondo questi parametri.

**Quanto all'usura oggettiva- L'identificazione del TEG da calcolarsi negli estratti conto posti a base delle ingiunzioni di pagamento.Necessità che il consulente verifichi tutte le operazioni poste in essere dalla banca tenendo conto di tutte le movimentazioni giornaliere.**

Prima della riforma legislativa il delitto di usura era difficile da dimostrare: non solo era necessario uno stato di bisogno dell'usurato, vittima del reato, ma anche un approfittamento da parte dell'usuraio.

Con la legge del '96 il delitto si oggettivizza e presenta molteplici profili che così possono essere delineati:

- 1.mediante una norma penale parzialmente in bianco, che demanda ad un decreto ministeriale, si individua la soglia oltre la quale gli interessi vanno considerati usurari.
- 2.Non è più indispensabile provare l'approfittamento : si concretizza l'usura nell'ipotesi in cui il costo del credito, definito come vedremo TEG(tasso effettivo globale), superi il tasso soglia. Vi è dunque una percezione matematica del fenomeno, tanto è vero che gli interpreti definiscono questa forma di usura come monetaria.
- 3.Sparito dagli elementi strutturali della fattispecie, lo stato di bisogno entra a far parte del numeroso novero di circostanze aggravanti previste a corredo del delitto.
- 4.Il legislatore disciplina la conseguenza del delitto, in via residuale, con la confisca obbligatoria, fatto salvo comunque il risarcimento del danno proposto dalla parte offesa.
- 5.Ai fini della consumazione del reato di usura è dunque sufficiente la stipulazione di un tasso

di interesse che oltrepassi il limite consentito: non occorre la prova che la vittima versi in uno stato di bisogno e che il soggetto attivo ne approfitti.

Così ha ritenuto la giurisprudenza: *“in materia di interessi la legge 7 marzo 1996, n. 108, ai fini dell'indagine del carattere usurario, ha sostituito il precedente criterio, comportante una valutazione globale ed articolata su vari profili (concrete condizioni del creditore e del debitore ed approfittamento dello stato di bisogno, sì che un medesimo tasso poteva in alcune circostanze essere giudicato come usurario ed in altre no), con un criterio oggettivo e inequivocabile, non più legato al concreto atteggiarsi della volontà dei soggetti coinvolti nel contratto. Ciò consente di ritenere che sia configurabile una illiceità, oggettiva e ineliminabile, di un tasso superiore a quello di volta in volta determinato. Pertanto, la oggettiva illiceità dell'esigere tassi superiori a quelli determinati, comporta che, ove nel momento funzionale - e cioè nel corso dell'esecuzione - i tassi pattuiti vengano a superare quelli tempo per tempo previsti come ammissibili, divenga del pari illecito pretendere il pagamento”(Trib. Monza Sez. III, 03-10-2005).*

*“In tema di reato di usura, il giudice è tenuto ad accertare motivatamente la natura usuraria degli interessi mediante specifico riferimento ai valori determinati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze vigente all'epoca della pattuizione e da aumentare della metà, onde raggiungere il tasso - soglia, ai sensi dell'art. 2 legge n. 108 del 1996(Cass. pen. Sez. V, 16-01-2013, n. 8353).*

Per appurare se un istituto di credito abbia o meno trattato conti bancari applicando tassi usurari, il legislatore, opportunamente, nell'anno 1996, con una legge ha stabilito, ponendo fine ad un tortuoso ed intricato dibattito dottrinale e giurisprudenziale, in che modo si determini l'usura. Ha, così, delineato, ispirandosi alla legislazione francese, una definizione positiva dell'usura, dandole una connotazione oggettiva. È stato modificato l'art. 644 c.p. con la L. 108/1996.

Prima dell'avvento di tale disposizione si incorreva nel reato di usura, solo conferendo la dimostrazione che il reo avesse approfittato dello stato di bisogno della vittima. Era, infatti, definito usuraio *"chiunque, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di danaro o altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari"*.

Oggi il cuore dell'art. 644 c.p. si identifica in un valore oggettivo: *"Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 [...] La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari [...] Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"*.

In ragione della fondamentale modifica legislativa non è più necessario conferire la prova dell'approfittamento dello stato di bisogno: vi è solo la necessità di verificare, in modo matematico, se sia stato travalicato il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

L'art. 644 c.p. è una tipica norma penale in bianco: il legislatore ha delineato il precetto normativo, ma è necessario richiamare il riferimento numerico che indichi il limite oltre il quale si concreta la fattispecie incriminatrice.

In base alla norma in esame, il Ministro dell'Economia, perciò, acquisito il parere tecnico della Banca di Italia e dell'Ufficio Italiano Cambi, raccoglie trimestralmente i dati relativi agli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi stabiliti dal d.lgs. 01/09/1993 n° 385, nel trimestre precedente a quello della rilevazione: la media di tali dati, comprensivi anche di commissioni di remunerazione a qualsiasi titolo e spese, escluse le imposte e tasse rapportata su base annua, rappresenta il cosiddetto tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.). I valori medi derivanti da tale rilevazione sono pubblicati trimestralmente nella Gazzetta Ufficiale.

C'è, dunque, il riferimento ad una norma amministrativa: il legislatore della riforma del 1996 introduceva fra gli *essentialia delicti*, fra gli elementi costitutivi del reato di usura, il principio secondo cui l'usurarietà di una prestazione di natura pecuniaria si identifica nel superamento di un valore algebrico.

Ne consegue che l'usura, sotto il profilo oggettivo, si integra con la mera constatazione dell'avvenuto travalicamento di un certo, prestabilito tasso di interesse, definito tasso soglia o limite legalmente determinato con riferimento alle diverse operazioni creditizie ed ottenuto aumentando della metà, cioè del 50%, un indice che viene dalla legge medesima denominato tasso effettivo globale medio.

Il problema è stabilire come si computi il TEG, per quanto attiene nel nostro caso ai diversi conti correnti posti a base delle ingiunzioni.

**Si ritiene che il consulente, accedendo a tutta la documentazione bancaria, può verificare dai movimenti giornalieri come di fatto il gruppo Besson, per tutte le posizioni intrattenute con l'Unicredit, sia stato vessato.**

Una volta individuato il TEG, esso va comparato con il tasso soglia per verificare se vi sia stato il superamento.

Secondo il legislatore della riforma, per determinare e stabilire il tasso usurario e giungere al tasso effettivo globale, bisogna attentamente valutare tutte le operazioni compiute dalla banca.

*"Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito".*

Diventa, a questo punto, decisivo conoscere altre grandezze numeriche:

- il capitale erogato e messo a disposizione dalla banca;
- il tempo di utilizzo dello stesso;
- il costo - gli interessi - che l'istituto di credito abbia preteso;
- qualsiasi altra remunerazione (si pensi alla commissione di massimo scoperto, alle valute).

L'operazione che, pertanto, occorre compiere per la determinazione del TEG, consiste nell'identificare le poste a debito, per distinguere il capitale prestato dalla banca dalle remunerazioni di esso: queste ultime si identificano negli interessi, nelle commissioni, nelle valute, nell'anatocismo che lo hanno fatto lievitare, in ragione dell'intero arco di tempo intercorrente dall'inizio della relazione sino alla sua conclusione o, comunque, all'ultima scrittura disponibile.

Negli estratti conto la sequenza degli addebiti e degli accrediti formano un saldo giornaliero. Tra i primi sono annotati non solo le somme erogate dalla banca a titolo di utilizzo dell'apertura di credito che il cliente preleva a mezzo di disposizioni (in ogni caso mandati sotto forma di assegno, bonifici, ordini di pagamento, di trasferimento), ma altresì tutte le commissioni e remunerazioni applicate. Perciò accadrà che al correntista non sarà più richiesto il capitale originario, ma quello locupletato e comprensivo di tutti gli addendi.

Il punto è stabilire se le remunerazioni e le commissioni richieste ed applicate dalla banca all'iniziale capitale erogato, abbiano fatto travalicare il TEG rispetto al Tasso Soglia. Queste due grandezze devono essere poste a confronto in termini percentuali e necessita verificare se, ai fini della commissione del reato, vi sia stato o meno il superamento.

Per addivenire alla soluzione di questo problema si deve operare una mondataura, una scomposizione: conoscere quale sia il capitale originario e stabilire se, per effetto di tutte le remunerazioni applicate dalla banca, vi sia stato il superamento del tasso soglia stabilito trimestralmente.

Bisogna, in ultima analisi, prendere in considerazione da una parte il capitale prestato dalla banca e dall'altra tutti gli addendi che, a vario titolo, hanno comportato una sua locupletazione.

In altre parole, l'interprete, per valutare se la condotta della banca sia conforme a legge, deve sottrarre, dal valore del saldo giornaliero, tutti gli aggravati e le spese che lo compongono; trattasi dei costi palesi ed occulti che si individuano:

- negli interessi,
- nelle spese a vario titolo incassate,
- nella valuta,
- nella commissione di massimo scoperto

•ed in tutte le remunerazioni ed oneri ulteriori che si aggiungono alla somma originaria prestata dall'istituto di credito e direttamente collegate all'erogazione del credito.

Queste valutazioni, in particolare, comportano, come detto, il riferimento al disposto della L. 108/96 che ha modificato l'art. 644 c.p.

È ben noto che il TEG rappresenta il costo complessivo sostenuto dal correntista per godere di una determinata somma di denaro di esclusiva proprietà della banca. Attraverso di esso è identificabile l'entità e la tipologia di tutte le operazioni sottese ai costi attinenti all'apertura di credito. In tal modo si configura la quantità di denaro di proprietà della banca realmente utilizzata dal correntista.

Lo stesso legislatore si aiuta richiamando le circolari della Banca di Italia che hanno evidenziato, attraverso una formula matematica di semplice applicazione, il calcolo del TEG.  $\text{Interessi} \times 36500 + \text{oneri} \times 100$  diviso i numeri debitori e l'accordato.

Come previsto dalle istruzioni della Banca d'Italia, per interessi si intendono quelli addebitati dalla banca durante tutta la relazione. I numeri debitori costituiscono, invece, il prodotto del "capitale per i giorni". Gli oneri, invece, rappresentano le spese strettamente collegate alla erogazione del credito. L'accordato è configurato come l'affidamento concesso al correntista in sede di apertura di credito.

Per una corretta applicazione della formula matematica bisogna determinare gli elementi fondamentali che la compongono.

Essi sono:

il capitale (reale quantità di denaro di esclusiva proprietà della banca goduta dal correntista);

la durata del rapporto (espressa in giorni di calendario);

il costo complessivo "[...] commissioni, remunerazione a qualsiasi titolo escluso bolli e tasse" che il correntista ha dovuto sostenere per il godimento del capitale stesso.

Alcuni di questi valori (ad es. data fine/data inizio; competenze addebitate durante la relazione) sono facilmente definibili.

Per quanto concerne, invece, la determinazione del capitale di esclusiva proprietà della banca, effettivamente goduto dal correntista e la quantificazione dei costi occulti e palesi (quali gli interessi, quelli generati dalla applicazione della valuta, quelli prodotti dall'addebito della Commissione di Massimo Scoperto, gli interessi di mora, delle spese a vario titolo sostenute escluse bolli e tasse), ai fini della usurarietà, bisogna effettuare la necessaria scomposizione ed epurazione.

Si determinerà una vera e propria rielaborazione che può dar vita ai seguenti risultati:

- T.A.B. Tasso Annuo Bancario;

- TEG Tasso Effettivo Globale, che va parametrato ai tassi-soglia usura così come pubblicati nei relativi decreti ministeriali che vengono emanati ogni trimestre;
- determinazione dei valori numerici rispetto al solo capitale utilizzati per il calcolo del T.E.G.;
- identificazione dei giorni, distinguendo quelli in cui il conto è stato a debito da quelli in cui è stato a credito;
- percentuale di ogni spesa che ha contribuito alla formazione del T.E.G.

L'individuazione del TEG risulterà decisiva per stabilire secondo quanto descritto come si possa individuare l'usura oggettiva.

Se il consulente si attenesse a queste determinazioni e valutasse tutta la documentazione della Banca, di certo potrebbe verificare che, nel caso in rassegna, il gruppo Besson con tutte le sue compagini è stato stritolato nella morsa delle spire di un velenoso serpente, l'Istituto di credito Unicredit spa, che ha soffocato la sua impresa e conculcato il sotteso diritto ex art.41 della Carta Costituzionale.

Non si dimentichi che proprio un grande ed autorevole Magistrato Luciano Violante ha scritto bellissime pagine in tema di usura. Ha ritenuto infatti l'insigne giurista, in una pubblicazione del 1970 ripresa anche nella voce del Digesto, che attraverso la punizione del delitto di usura si realizza l'eguaglianza sostanziale propugnata dall'art.3 della Carta, perché si addivene ad un riequilibrio rotto irrimediabilmente dal disvalore comportamentale del reo.

#### **4.Quanto ai contratti derivati. Intrinseca nullità e determinazione della truffa contrattuale.**

Nell'ambito della sua attività esecutiva l'Unicredit si è ben guardata di agire sulla base di contratti derivati la cui causa si rileva illecita.

Come potrà appurare il consulente tecnico nominato dal P.M è possibile nella fattispecie in esame rinvenire il reato di truffa contrattuale: il danno che ha subito il Gruppo Besson per i contratti derivati ivi descritti è pari ad euro 278.512,44.

Si vuol solo stigmatizzare che i derivati *de quibus* sono nulli nella loro struttura genetica, attesa l'evidente alea costitutiva fatta inesorabilmente cadere a discapito delle società del Gruppo Besson.

Si realizza in ultima analisi la tipica figura della truffa contrattuale: *Integra il reato di truffa contrattuale la condotta del funzionario di banca il quale, minimizzando i rischi e non rivelando con completezza tutti gli elementi dell'operazione finanziaria proposta al cliente; nella specie: vendita di prodotti finanziari atipici, cosiddetti "swaps", consapevolmente tragga vantaggio per conto dell'istituto di credito, ai fini della vendita medesima, dall'inesperienza e dalla ignoranza in materia del compratore. (Ha specificato la Corte che il reato in oggetto è a consumazione prolungata, cioè si realizza ogni volta in cui si determina - alla scadenza di ogni con-*

*tratto sottoscritto dall'investitore - la sua perdita economica con il profitto ingiusto per la banca, mentre la condotta dell'agente perdura, ugualmente, fino alla scadenza di ogni singolo contratto*(Cassazione penale sez. II 15/10/2009 n.43347).

L'evidente illiceità si rinviene nel fatto che il Gruppo Besson ha subito inesorabilmente tutto il rischio connesso alla delicata e rischiosa operazione finanziaria, patendo negli ultimi 10 anni un dissanguamento di tutta la sua liquidità finanziaria da parte dell'Unicredit.

**Si chiede espressamente che il Giudice sottoponga al consulente il fondamentale quesito del seguente tenore: si appuri per tutti i derivati sottoscritti dal Gruppo Besson se la Banca ha messo al corrente il sottoscrittore dei rischi connessi alle operazioni finanziarie e delle conseguenze perniciose in caso di esito negativo della sottesa scommessa.**

Infatti qualsiasi istituto di credito dovrebbe attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dalla Consob: (D.I. 990013791 del 26 febbraio 1999):

un'operazione può essere considerata "di copertura" quando:

- a) sia esplicitamente posta in essere per ridurre la rischiosità di base;
- b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso d'interesse, tipologia etc.) dell'oggetto della copertura e dello strumento finanziario utilizzato a tal fine;
- c) le condizioni di cui ai punti precedenti risultino documentate da evidenze interne degli intermediari e siano approvate, anche in via generale con riguardo ad operazioni aventi caratteristiche ricorrenti, dalla funzione di controllo interno.

Il Tribunale di Monza in proposito ha stabilito che: *"In tema di strumenti finanziari derivati, la non rispondenza delle condizioni economiche contrattuali alla funzione di copertura del rischio negli stessi enunciata, ne comporta la nullità per difetto di causa da intendersi quale sintesi degli interessi concretamente perseguiti dalla negoziazione*(Trib. Monza, 17-07-2012).

L'alea sottesa al contratto derivato deve essere misurabile, quantificabile e conosciuta dal sottoscrittore. *"Nella scommessa legalmente autorizzata l'alea deve essere razionale per entrambi gli scommettitori"*( App. Milano Sez. I, 18-09-2013).

Si incorre perciò nella truffa contrattuale qualora, come è avvenuto per il gruppo Besson, non si diano tutte le informazioni necessarie: *"La condotta dell'istituto di credito - nelle persone del direttore, vicedirettore e funzionario della direzione finanza della banca - volta ad indurre il cliente alla sottovalutazione dei rischi relativamente ad una operazione finanziaria in derivati swaps nella consapevolezza della alta rischiosità del prodotto e proponendo l'operazione quale prodotto a basso rischio-alto rendimento, realizzata fattispecie idonea a configurare il reato di truffa aggravata. I clienti non hanno un'esperienza tale da potere comprendere il meccanismo dell'operazione ed i rischi ad essa connessi, attesa l'improprietà in termini assoluti di un inve-*

*stimento che presenta un grave vizio genetico, a fronte di una prospettiva di modestissimi guadagni e rischi di perdite molto consistenti”* (Cass. pen. Sez. II, 15-10-2009, n. 43347).

**5. Richiesta di sospensione ex art.20 comma 4 della legge 44/1999 in particolare dello sfratto previsto per il giorno 18.04.2014. Istanza risarcitoria ultimo comma dell'art.644 c.p**

L'Unicredit Managment Bank per conto dell'Unicredit leasing spa ha ottenuto il provvedimento in ragione del quale per il giorno 18 aprile 2014 dovrà avvenire lo sgombero dell'immobile ad uso magazzino sito in Sauze D' Oulx III reggimento Alpini n.2 censito al NCEU al foglio 4 mappale 461 sub 152 categoria C/2 classe U di metri quadrati 452 di proprietà della Besson sas di Sanrival srl e C.

Ci si riferisce alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria n.IR 759161 del 29.10.2003 stipulato tra la Locat spa oggi Unicredit Leasing spa e Besson sas di Besson Giuliano e C, oggi Besson sas di Sanrival srl e C, dichiarata con ordinanza del 8.10.2013 del Tribunale di Torino, a seguito di ricorso ex art.702 bis cpc.

Ebbene come da perizia il contratto de quo è usurario, perché il tasso contrattuale sommato a quello di mora travalica il tasso soglia di riferimento, secondo quanto disciplinato dalla sentenza n.350/13 della Corte Suprema.

Al di là di tal constatazione ben chiara nel parere pro-veritate dell'avv.Meloni, ciò che tuttavia si vuol porre in evidenza è il fatto che il medesimo Istituto di credito con il suo agire *contra legem* ha distrutto in modo devastante tutta l'attività produttiva del Gruppo Besson, ponendo ipoteche giudiziali su tutti i beni del sig.Giuliano Besson, agendo in executivis con pignoramenti.

Il reato di usura legittima l'esercizio dell'azione al risarcimento dei danni anche in capo ai fideiussori per effetto dell'*exceptio doli et nullitatis*, che può essere sollevata proprio al cospetto del delitto di usura praticato dall'istituto di credito.

E' giusto ed è sacrosanto che il sig. Giuliano Besson chieda l'intervento giurisdizionale, affinché il suo patrimonio non sia sottoposto ad un illegittimo pignoramento per un credito della banca che di fatto è illecito (vi è atto di intervento dell'Unicredit nel seno di un'espropriazione forzata avviata da altro creditore pendente al Tribunale di Torino).

Lo stesso articolo 644 nell'ultimo comma conferisce diritto di cittadinanza all'azione risarcitoria.

Il diritto al risarcimento del danno non è tra l'altro disgiunto alla richiesta di sospensione ex art. 20 comma 4 della legge 44/1999. Infatti nel corso delle indagini *e prima* che il patrimonio della parte offesa *possa essere divorato* dall' usuraio anche in forza di un apparente diritto, il Giudice, valutata la sommarietà del reato, può dichiarare la sospensione di qualsivoglia attività esecutiva.

Non bisogna dunque attendere, nello spirito della legge, la richiesta di rinvio a giudizio potendo il P.M, dopo che la parte abbia espletato le incombenze alla competente prefettura e chiesto di accedere ai fondi antiusura, sospendere l'attività esecutiva promossa dall'usuraio.

Il contratto di leasing è infatti *un anello che si inserisce nella catena adoperata dall'Unicredit per strozzare Besson* e non può asetticamente essere isolato.

L'Unicredit ha sovvenzionato ma anche speculato ai danni di Besson. Deve dunque il P.M valutare tutta l'attività creditizia della Banca *in un ambito complessivo e non settoriale, per ritenere al fine che, in un articolato disegno criminoso dell'istituto di credito, il gruppo Besson sia stato usurato e scuoiato vivo*. In tal senso va dunque valutata la richiesta di sgombero come *una propaggine e diramazione tentacolare di una piovra divoratrice*.

La invocata declaratoria di sospensione consentirà anche la liberazione delle proprietà del querelante dall'ingiusto pignoramento subito.

Ai fini strettamente risarcitori si chiede altresì la restituzione non solo della somma che indebitamente la Banca ha intrattenuto (euro 604.912,68), ma il maggior danno pari ad euro 1.500.000,00 o quella somma che il Giudicante vorrà equitativamente determinare.

**Si chiede precipuamente che il Giudice voglia adottare tutti i provvedimenti necessari atti a tutelare il querelante: peculiarmente disponga la sospensione dell'attività esecutiva a seguito dell'azione intrapresa dall'Unicredit. In modo particolare, alla luce dell'art.20 comma quarto della legge n.44 del 1999,sospenda l'esecuzione dello sfratto dei locali per il giorno 18.04.2014, giusta atto di avviso ex art.608 cpc concernente l'immobile ad uso magazzino sito in Sauze D' Oulx III reggimento Alpini n.2 censito al NCEU al foglio 4 mappale 461 sub 152 categoria C/2 classe U di metri quadrati 452 di proprietà della Besson sas di Sanrival srl e C.**

Si è a disposizione di ogni chiarimento con facoltà di depositare elaborati peritali atti a comprovare l'usura e la truffa perpetrata.

Torino,26.03.2014

avv. Biagio Riccio